

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 13.

Interventi regionali per i patti territoriali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La presente legge disciplina il ruolo della Regione nei patti territoriali e il loro raccordo con la programmazione regionale.

2. La Regione può promuovere e può partecipare ai patti territoriali, quali espressioni del partenariato sociale, con la finalità di favorire la piena mobilitazione delle risorse locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 2
Definizione di patto territoriale

1. Agli effetti della presente legge, per patto territoriale si intende l'accordo promosso dalla Regione, o da enti locali, o da parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati, per l'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, in conformità alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 203, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come integrata dalle deliberazioni del CIPE adottate ai sensi del comma 207 dello stesso articolo.

Art. 3
Rapporto con la programmazione regionale

1. In attuazione dell'articolo 19, comma 2 ultimo capoverso, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione determina le modalità di attuazione dei patti territoriali tra Regione, enti locali e parti sociali.

2. I patti territoriali devono essere coerenti con le linee e gli indirizzi fissati:

- a) dai piani economico-sociali, territoriali e ambientali adottati dalla Regione;
- b) dagli accordi sottoscritti tra la Regione, le autonomie locali e funzionali e le parti sociali;
- c) dai piani e dalla programmazione comunitaria.

Art. 4
Ambito territoriale

1. I patti territoriali possono essere attivati, nel rispetto dell'autonomia associativa degli enti Locali e delle parti sociali, in aree subprovinciali, provinciali o sovraprovinciali, che siano tra loro omogenee dal punto di vista socio-economico, anche con riferimento alle delimitazioni territoriali individuate dalla programmazione regionale e comunitaria.

Art. 5
Protocolli di intesa e patti territoriali

1. I promotori di patti territoriali possono invitare la Giunta regionale ad intervenire ai preliminari del protocollo d'intesa da stipularsi tra tutti i soggetti interessati.

2. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, sottoscrive il protocollo d'intesa, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora i contenuti dello stesso siano coerenti con i piani e i programmi regionali.

3. La Giunta regionale, dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al comma 2, può:

- a) dar corso all'attuazione degli impegni e degli obblighi ivi previsti;
- b) inserire il protocollo fra le azioni e le iniziative attuative di programmi regionali.

4. La Giunta regionale, dopo la sottoscrizione del protocollo di intesa può, inoltre, anche alternativamente fra loro:

- a) attribuire un titolo preferenziale o di priorità ai soggetti dell'area interessata dal patto territoriale che inoltrano domanda per l'ammissione a agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per iniziative o azioni coordinate con il patto territoriale;
- b) prendere in considerazione le iniziative previste dal patto territoriale al fine di valutare un eventuale inserimento delle stesse tra i programmi di rilevanza comunitaria;
- c) concorrere al finanziamento di azioni comprese nel patto territoriale, per la quota non finanziata da altre parti;
- d) disporre uno o più degli interventi di cui all'articolo 6.

5. Completata l'istruttoria secondo la disciplina disposta dalle deliberazioni del CIPE, la Giunta regionale autorizza il Presidente a sottoscrivere i patti territoriali e, di conseguenza:

- a) è vincolata all'attuazione degli impegni e degli obblighi previsti nei patti territoriali;
- b) inserisce i patti territoriali fra le azioni e le iniziative attuative di programmi regionali.

6. La Giunta regionale, ai sensi delle deliberazioni del CIPE, esprime parere sui patti territoriali nei quali la Regione non sia compresa fra i soggetti sottoscrittori.

7. La Giunta regionale, sulla base di esperienze attuate di iniziative analoghe, può richiedere, prima della sottoscrizione dei patti territoriali, che siano effettuate ulteriori valutazioni su singoli interventi previsti.

Art. 6

Interventi specifici a favore dei patti territoriali

1. La Giunta regionale, a seguito della sottoscrizione dei patti territoriali di cui all'articolo 5, è autorizzata a:

- a) promuovere attività di animazione economica nell'area interessata dal patto territoriale;
- b) sostenere l'assistenza per la diffusione di reti e sistemi informativi tra i sottoscrittori e gli attuatori del patto territoriale;
- c) contribuire al finanziamento della progettazione degli interventi previsti;
- d) cofinanziare, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la gestione dello sportello unico attribuita, per l'intero territorio del patto, al soggetto pubblico responsabile del patto stesso.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale in relazione alla specificità del patto territoriale sottoscritto.

3. La Giunta regionale, ripartisce tra gli interventi di cui al comma 1 le risorse previste dalla presente legge ed individua le ulteriori forme di partecipazione anche a valere su specifiche disposizioni di finanziamento.

Art. 7

Concorso regionale al finanziamento dei patti territoriali

1. L'eventuale concorso regionale al finanziamento dei patti territoriali è disposto dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa che disciplina i regimi di aiuto utilizzati dal patto territoriale.

2. Spetta alla Giunta regionale, con riferimento ai patti territoriali o ai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5 sottoscritti, la disciplina dei criteri e delle modalità relativi alla vigilanza e all'erogazione degli eventuali finanziamenti regionali.

Art. 8

Osservatorio regionale

1. Presso la Conferenza delle Autonomie di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1998, n. 9, è istituito l'Osservatorio regionale sui patti territoriali.

2. L'Osservatorio ha il compito di verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi di cui alla presente legge.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Conferenza delle Autonomie di cui al comma 1, delibera disposizioni per il funzionamento dell'Osservatorio.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 6 miliardi di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si fa fronte:

- per lire 2 miliardi mediante prelevamento, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 80230 denominato «Fondo globale spese d'investimento», partita n. 7, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1999;
- per lire 2 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, mediante prelevamento dalla partita n. 7 del medesimo capitolo n. 80230, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 è istituito il capitolo n. 20080 denominato «Interventi regionali per i patti territoriali», con lo stanziamento di lire 2 miliardi in termini di competenza e di cassa per l'anno 1999 e di lire 2 miliardi in termini di competenza per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 aprile 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 6 aprile 1999, n. 13.

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Stanziamento in bilancio per il 1999;
- 6 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 7 - Note agli articoli della legge regionale.

1. Indice

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Definizione del patto territoriale
- Art. 3 - Rapporto con la programmazione regionale
- Art. 4 - Ambito territoriale
- Art. 5 - Protocolli di intesa e patti territoriali
- Art. 6 - Interventi specifici a favore dei patti territoriali
- Art. 7 - Concorso regionale al finanziamento dei patti territoriali
- Art. 8 - Osservatorio regionale
- Art. 9 - Norma finanziaria

2. Procedimento di formazione della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Varisco, Vanni, Armano, Campion, Gabanizza, Paolucci, Rolando, Sprocati e Vigna, relativa a "Disciplina degli strumenti della programmazione regionale e i patti territoriali" (progetto di legge n. 430);
 - disegno di legge relativo a "Interventi regionali per i patti territoriali" (deliberazione della Giunta regionale

27 ottobre 1998, n. 38/ddl) (progetto di legge n. 477);

- I progetti di legge sono stati assegnati alla 1^a commissione consiliare in data 27 maggio 1998;
- La 1^a commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Interventi regionali per i patti territoriali";
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 17 novembre 1998, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Ruddi Varisco, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 febbraio 1999, n. 1912;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1^o marzo 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 29 marzo 1999, n. 496/22804, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1 comma dell'art. 127 della Costituzione.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge statale 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, commi, 203, lettere c) e d), e 204, 206, 207, 208, 209 e 214, ha definito e disciplinato l'istituto del Patto territoriale, innovando profondamente il modo di agire delle pubbliche amministrazioni.

Alla luce di tale normativa, come integrata dalle deliberazioni del CIPE adottate ai sensi del comma 207 citato, il Patto Territoriale è l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati, per l'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale; a tale accordo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'Accordo di programma quadro (articolo 2, comma 203, lettera c), della legge n. 662/96, in base alle quali l'accordo deve indicare in particolare:

- le attività e gli interventi da realizzare, con i tempi e le modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali;
- i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività;
- le conferenze di servizi e le convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo;
- gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inadempienze e ritardi;
- le risorse finanziarie occorrenti;
- le procedure ed i soggetti responsabili del monitoraggio e della verifica dei risultati.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha poi integrato la disciplina di cui sopra precisando, con deliberazione del 21 marzo 1997, che il Patto territoriale, espressione del partenariato sociale, è un accordo per l'attuazione di un programma di interventi nei settori dell'industria, agroindustria, servizi e turismo ed in quelle dell'apparato infrastrutturale, tra loro integrati.

Va inoltre tenuto presente che:

- il Patto deve essere caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale che siano compatibili con uno sviluppo ecosostenibile e si situino in aree omogenee dal punto di vista socio-economico;
- i soggetti promotori sono individuati in: Enti locali, altri Soggetti pubblici operanti a livello locale, rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessati, soggetti privati; la sottoscrizione è invece aperta anche a: Regioni, banche e finanziarie regionali, consorzi di garanzia fidi, e consorzi di sviluppo industriale.

Si tratta dunque di un quadro normativo che ben si coordina con le norme sulla semplificazione amministrativa e l'applicazione del «principio di sussidiarietà».

La Regione - che ha avviato un processo di decentramento con l'approvazione della legge regionale n. 20/1997 - ha fatto concretamente proprio il «metodo della concertazione», già con il Protocollo d'Intesa con «le Parti Sociali e le Autonomie Funzionali per la Concertazione e la Coesione» dell'11 luglio 1997 e il conseguente avvio di «tavoli di concertazione» dedicati a problematiche specifiche quali: Lavoro e Formazione, Infrastrutture, Sviluppo Economico.

La stessa elaborazione dei Documenti Unici di Programmazione per l'utilizzo delle risorse comunitarie sono il frutto dell'azione di partenariato.

Nel solco di tali iniziative, è opportuno introdurre nell'ordinamento regionale, anche in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/1998, l'istituto del Patto Territoriale, definendo in particolare il ruolo della Regione e prevedendo specifici strumenti di promozione.

Va infatti sottolineato che, nel Veneto, i Patti Territoriali hanno incontrato notevole favore e che la Regione ne ha promosso e sostenuto il ricorso anche accompagnando le fasi di generazione e concertazione.

In particolare, la Giunta regionale ha già sottoscritto i protocolli di intesa di 6 patti territoriali (Basso Veronese e Colognese; Montagna Veronese; Rovigo; Bassa Padovana; Centro Cadore; Comprensorio Feltrino) e si appresta a sottoscrivere quello di Chioggia-Cavarzere -Cona (è stata approvata la DGR di adesione e sottoscrizione).

Al momento attuale risultano complessivamente interessati da patti territoriali 180 Comuni veneti, con una popolazione complessiva di 886.846 abitanti (Basso Veronese e Colognese: ab. 79.360, com. 19; Montagna Verone-

se: ab. 35.761, com. 18; Rovigo: ab. 245.000, com. 50; Bassa Padovana: ab. 219.213, com. 50; Centro Cadore: ab. 19.407, com. 9; Comprensorio Feltrino: ab. 55.000, com. 13; Chioggia-Cavarzere-Cona: ab. 72.156, com. 3; Venezia Orientale: ab. 160.949, com. 18).

In questa linea di sostegno, dunque, il presente disegno di legge regionale disciplina il ruolo della Regione nei patti territoriali e il loro rapporto con la programmazione regionale e prevede altresì uno strumento di intervento finanziario regionale per il quale è fissato, per l'anno 1999, uno stanziamento di lire 2 miliardi.

Il testo che segue si compone di 9 articoli.

In particolare:

- l'articolo 1 valorizza il modello dell'agire pubblico mediante accordi e il partenariato sociale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e per la piena mobilitazione delle risorse locali, attese le indicazioni contenute nel Protocollo di intesa Regione Veneto, Autonomie Locali e Parti sociali dell'11 luglio 1997 e nell'ambito del quadro di riferimento dettato dagli strumenti di programmazione regionale;
- l'articolo 2 delinea l'istituto del Patto territoriale, secondo la disciplina della legge n. 662/1996 e delle conseguenti deliberazioni integrative del CIPE;
- l'articolo 3 definisce il criterio della doverosa coerenza dei patti territoriali con la programmazione regionale, sia con riferimento agli strumenti adottati che rispetto agli accordi sottoscritti con le autonomie locali e funzionali e le parti sociali;
- l'articolo 4 stabilisce le caratteristiche territoriali necessarie per attivare, nel rispetto dell'autonomia degli Enti locali, i patti territoriali;
- l'articolo 5 detta i criteri per la sottoscrizione da parte della Regione di patti territoriali e protocolli di intesa, definisce gli effetti di tali sottoscrizioni e regola la possibilità di anticipare, già alla fase di sottoscrizione del solo protocollo d'intesa, varie azioni, iniziative e interventi di sostegno ed accompagnamento regionale dei patti stessi;
- l'articolo 6 individua gli interventi attivabili dalla Giunta regionale a vantaggio dei patti territoriali, tenuto conto della loro specificità, anche con riferimento all'attivazione dello sportello unico previsto dal decreto n. 112/1998 (riforma Bassanini);
- l'articolo 7 disciplina i criteri di concorso regionale al finanziamento dei patti territoriali;
- l'articolo 8 prevede l'istituzione presso la Conferenza regionale delle Autonomie di un Osservatorio regionale sui patti territoriali con funzioni di monitoraggio sull'efficacia degli investimenti;
- l'articolo 9 prevede uno stanziamento di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000, 2001.

